



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Economia, Management
e Metodi Quantitativi



Prof. Roberto Pretolani
TEL. 02 5031 6489 e-mail: roberto.pretolani@unimi.it

Attestazione di verifica e conferma del calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013

**Verifica effettuata dal
Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi
Università degli Studi di Milano.**

Milano, Aprile 2015

Obiettivi e contenuti

Il presente documento si prefigge di valutare se la giustificazione economica dei pagamenti delle misure a superficie del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Lombardia, istituito ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), riportata nel documento *“Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013”*, sia stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

In particolare:

- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede (art.62, comma 2) che *“Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l’attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l’esattezza e l’adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l’esattezza e l’adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale”*;
- Gli articoli 28(6), 29(4) e 30(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabiliscono che i pagamenti erogati nell’ambito delle misure a superficie debbano coprire, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Laddove necessario possono anche coprire i costi di transazione;
- L’articolo 31(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che, le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede (art. 67, comma 1, lettera b) la possibilità di definire le spese ammissibili relative alle misure strutturali (investimento) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in base a costi unitari standard stabiliti dagli Stati membri, purché siano calcolati con le modalità indicate al paragrafo 5, lettera a) dell’articolo medesimo.

Inoltre gli articoli 28(6), 29(4) e 30(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabiliscono che nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Oggetto della seguente giustificazione economica sono i pagamenti relativi alle seguenti misure:

Base di riferimento: costi aggiuntivi e mancato guadagno

Misura 8 – Forestazione e imboschimento (art. 22, Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28, Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 11 – Agricoltura biologica (art. 29, Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 12 – Indennità Natura 2000 (art. 30, Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31, Reg. (UE) n.1305/2013).

Base di riferimento: costi standard

Misura 4 – Investimenti non produttivi (art. 17, comma 1, lettera d), Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 8 – Forestazione e imboschimento (art. 22, Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 8 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24, Reg. (UE) n. 1305/2013);

Misura 8 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24, Reg. (UE) n. 1305/2013).

Approccio alla certificazione

La presente certificazione è basata su un approccio “di processo”. Sulla base dell’analisi dei regolamenti applicativi, è stato concordato con la Regione Lombardia un intervento di verifica in più fasi, basato su consultazioni relative alle seguenti attività:

- interpretazione della normativa, in particolare per ciò che concerne gli elementi innovativi;
- definizione della metodologia di calcolo;
- scelta delle fonti;
- calcolo e interpretazione dei risultati.

In tutte le attività, il ruolo degli scriventi è stato finalizzato a verificare che le scelte operate riflettessero con la maggiore accuratezza possibile gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale, i dati disponibili e le metodologie suggerite dai documenti ufficiali.

I criteri utilizzati

I riferimenti utilizzati per la definizione della metodologia di calcolo della congruità economica dei premi e dei costi standard sono stati:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Documento comunitario “*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014-2020*” (draft 14 may 2014);
- Documento comunitario “*Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (under Articles 67 and 68 of Regulation (EU) n. 1303/2013, Article 14(2) – (4) of Regulation (EU) n. 1304/2013 and Article 19 of Regulation (EU) n. 1299/2013)*”;
- Documento nazionale “*Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-2020*” della Rete Rurale Nazionale;
- Fiches di misura.

In particolare il documento comunitario “*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014-2020*” richiede che:

- A. I pagamenti siano calcolati comparando ricavi e costi degli agricoltori partecipanti alle misure con ricavi e costi degli agricoltori che applicano pratiche agricole convenzionali nella stessa area;
- B. I dati economici presentati siano plausibili e rappresentativi;
- C. Le fonti utilizzate siano le più recenti possibile e siano chiaramente indicate e tracciabili.

Il documento citato fornisce inoltre indicazioni generali sugli elementi da considerare nel calcolo:

- Costi variabili;
- Lavoro;
- Rese e prezzi dei prodotti;
- Costi di transazione.

In nessun caso si può tenere conto del costo degli investimenti, coperto da altre misure.

Le variazioni di reddito connesse alla partecipazione alle misure devono essere calcolate, ai sensi degli articoli 28(3), 29 (2) e 30 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013, per impegni che superino una *baseline* definita da:

- requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (Condizionalità);
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale.

La metodologia di **calcolo degli indennizzi**, connessi all'adesione alle misure a superficie è stata ricondotta a tre elementi di stima:

1. Variazioni del margine lordo determinate da modifiche alle pratiche produttive che causano minori ricavi e/o maggiori costi di produzione;
2. Maggiori costi connessi a specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva (es, ricorso a consulente, tariffazione, tenuta registri, pratiche specifiche, ecc.);
3. Costi di transazione.

La quantificazione delle variazioni di margine lordo è scaturita dal calcolo della differenza fra il margine lordo ordinario, derivante dall'applicazione delle normali pratiche agricole (BCAA e CGO), e il margine lordo derivante dall'applicazione delle misure. Tale differenza scaturisce dai maggiori costi e/o minori ricavi rispetto alla conduzione ordinaria. Il margine lordo è dato dalla differenza fra i ricavi e i costi variabili e può essere calcolato a livello aziendale (BILANCIO AZIENDALE) o a livello di singola coltura/produzione (CONTO COLTURALE o BILANCIO PARZIALE).

Il margine lordo è dato dalla differenza fra il VALORE DELLA PRODUZIONE e i COSTI SPECIFICI.

Il valore della produzione corrisponde al valore di mercato dei prodotti agricoli, quantificato come prodotto fra le rese produttive e i prezzi di mercato.

Fra i costi specifici rientrano:

- sementi e piantine;
- fertilizzanti;
- mezzi di difesa delle colture (antiparassitari, diserbanti);
- combustibili;
- foraggi, mangimi, lettimi, medicinali;
- servizi;
- noleggi passivi (es. contoterzisti);
- altri consumi intermedi;
- manodopera specifica.

Nello schema di calcolo non sono stati considerati i costi generali, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Per le diverse misure/operazioni sono stati calcolati i differenziali di margine lordo connessi all'adesione, evidenziando la variazione del parametro fra una condizione di non adesione alla misura, che in ogni caso contempla il rispetto della *baseline*, ed una condizione di adesione. Questa operazione è stata effettuata, a seconda della misura/operazione considerata, a livello aziendale oppure a livello di singola coltura/produzione, realizzando bilanci parziali (conti colturali). In quest'ultimo caso la Regione ha ritenuto di evidenziare solo gli elementi differenziali, non procedendo alla stima degli elementi invariati fra le condizioni di adesione e non adesione alla misura.

Le variazioni di margine lordo sono state espresse per ettaro di superficie coltivata o per UBA di capi allevati.

Formalmente le differenti situazioni di calcolo dei mancati redditi sono state ricondotte all'applicazione delle seguenti relazioni:

A. Bilancio aziendale:

$$(1) \quad \Delta ML_{az} = ML_{az}^{PSR} - ML_{az}^{BASE}$$

dove:

ΔML_{az} = variazione di margine lordo aziendale per ettaro con adesione alla misura;

ML_{az}^{PSR} = margine lordo aziendale per ettaro con adesione alla misura;

ML_{az}^{BASE} = margine lordo aziendale per ettaro senza adesione alla misura;

B. Bilancio parziale per singola coltura (i):

$$(2) \quad \Delta ML_i = ML_i^{PSR} - ML_i^{BASE}$$

dove:

ΔML_i = variazione di margine lordo per ettaro della coltura i con adesione alla misura;

ML_i^{PSR} = margine lordo per ettaro della coltura i con adesione alla misura;

ML_i^{BASE} = margine lordo per ettaro della coltura i senza adesione alla misura;

C. Bilancio parziale per gruppi di colture (k):

$$(3) \quad \Delta ML_k = \sum_{i \in k} \gamma_i (ML_i^{PSR} - ML_i^{BASE})$$

dove:

ΔML_k = variazione di margine lordo per ettaro del gruppo di colture k con adesione alla misura;

ML_i^{PSR} = margine lordo per ettaro della coltura i appartenente al gruppo k con adesione alla misura;

ML_i^{BASE} = margine lordo per ettaro della coltura i appartenente al gruppo k senza adesione alla misura;

γ_i = peso % della coltura i nel gruppo k .

Per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dall'assunzione degli impegni aggiuntivi delle varie misure, questi si configurano come costi documentabili oppure come costi stimati. Appartengono a questa ultima categoria di costi:

- i costi relativi alla certificazione funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei presidi fitosanitari;
- i costi per le analisi dei terreni;
- i costi per la tenuta dei registri aziendali;
- i costi per il ricorso a consulenti;
- il costi per la ricettazione;
- i costi per l'effettuazione di particolari pratiche agronomiche.

Di solito questi costi assumono la natura di costo fisso. Quando questo accade essi sono riportati all'unità di superficie dividendo il loro ammontare per una superficie media aziendale, differente a seconda della tipologia produttiva considerata.

La procedura di calcolo dei premi agro-ambientali ha compreso anche i costi di transazione, che ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 non devono superare il massimale del 20% del premio. Tuttavia, se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale viene innalzato al 30%. I costi di transazione comprendono i costi associati alla sottoscrizione di un contratto fra agricoltore e ente pubblico, quali quelli legati al reperimento delle informazioni, alle fasi di contrattazione, all'acquisizione di competenze, alla gestione degli aspetti amministrativi. Essendo anche i costi di transazione dei costi fissi, è stata effettuata una ripartizione dividendo il loro ammontare per una superficie media aziendale, differente a seconda della tipologia produttiva considerata.

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi connessi ad alcune misure strutturali del Programma è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;

2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un'analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

La metodologia adottata da Regione Lombardia nella determinazione dei mancati redditi e dei maggiori costi, nonché dei costi standard, e dei conseguenti indennizzi appare corretta, sia alla luce della teoria economica agraria sia delle disposizioni comunitarie.

Fonti di riferimento

Nella giustificazione si è fatto ricorso alle seguenti fonti:

- Rete Informativa Contabile Agricola (Rica);
- Campione satellite misura 214 – PSR 2007-2013 Regione Lombardia
- Rete nazionale di rilevazione dei prezzi agricoli (ISMEA);
- dati congiunturali ISTAT;
- prezzari rilasciati dalle camere di commercio;
- tariffe contoterzisti;
- pubblicazioni scientifiche;
- riviste di settore;
- pareri e relazioni di esperti;
- dati rilevati direttamente presso aziende agricole;
- prezzario regionale dei lavori forestali.

Si ritiene che le fonti utilizzate siano le uniche adeguate alla determinazione dei diversi elementi economici e tecnici necessari alle stime.

Giudizio sulla metodologia e sui calcoli dei premi

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (MISURA 10)

Produzioni agricole integrate (10.1.01)

L'operazione 10.1.01 prevede l'istituzione di un premio per l'adesione ai disciplinari di produzione agricola integrata, differenziato per 3 tipologie colturali (colture orticole, colture arboree e riso). Sono inoltre previsti due impegni accessori per la coltura del riso.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.01 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), dei differenziali di margine lordo delle principali colture coinvolte dall'operazione;
- per le colture orticole e arboree alla valutazione, come da formula (3), dei differenziali di margine lordo per gruppo, ponderando le diverse colture appartenenti al gruppo in base alle superfici oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- alla valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- alla valutazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione degli impegni accessori.

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento si ritiene che la metodologia adottata sia corretta e coerente con le linee guida derivanti dalla normativa europea e dai documenti nazionali. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate.

Avvicendamento con leguminose foraggere (10.1.02)

L'operazione 10.1.02 prevede l'istituzione di un premio per incentivare, in alcune aree, un metodo di coltivazione basato sull'avvicendamento tradizionale, sempre meno praticato, che prevede la rotazione triennale di una leguminosa foraggiera, che migliora la fertilità e la struttura del terreno agricolo.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.02 si è proceduto:

- alla valutazione del differenziale economico fra il margine lordo di un avvicendamento tradizionale con leguminose foraggere e quello di un avvicendamento alternativo, che prevede la rotazione di colture cerealicole e industriali, tipiche delle aree interessate all'operazione;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di simile impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013).

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento si ritiene che la metodologia adottata sia corretta. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate e i risultati sono congrui e coerenti con gli impegni proposti e gli importi dell'indennizzo appaiono giustificati.

Osservazioni relative alle modalità di esclusione del doppio finanziamento sono riportate nella sezione del presente documento "Giudizio sul doppio finanziamento".

Conservazione della biodiversità in risaia (10.1.03)

L'operazione 10.1.03 prevede l'istituzione di un premio per la realizzazione e la manutenzione di un fosso adiacente agli argini della risaia e di solchi secondari, dove deve essere garantita la presenza di un livello minimo d'acqua. Sono inoltre previsti tre impegni accessori.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.03 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), dei differenziali di margine lordo del riso ex ante ed ex post adesione all'operazione;
- alla valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- alla valutazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione degli impegni accessori.

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento si ritiene che la metodologia adottata sia corretta e coerente con le linee guida derivanti dalla normativa europea e dai documenti nazionali. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate e i risultati sono congrui e coerenti con gli impegni proposti e gli importi dell'indennizzo appaiono giustificati.

Agricoltura conservativa (10.1.04)

L'operazione 10.1.04 - intervento 1a prevede l'istituzione di un premio per la coltivazione dei terreni a seminativi con tecniche di agricoltura conservativa, in particolare mediante la tecnica della semina diretta su sodo. E' inoltre previsto un impegno accessorio.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.04 - intervento 1a si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), del differenziale di margine lordo del mais ex ante ed ex post adesione all'operazione;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- alla valutazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dell'impegno accessorio.

L'operazione 10.1.04 - intervento 1b prevede l'istituzione di un premio per il passaggio da tecniche di minima lavorazione a tecniche di semina diretta su sodo.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.04 - intervento 1b si è proceduto:

- al calcolo della differenza di mancato reddito fra l'operazione 10.1.04 - intervento 1a (semina su sodo da agricoltura convenzionale) e l'operazione 10.1.04 - intervento 2 (minima lavorazione).

L'operazione 10.1.04 - intervento 2 prevede l'istituzione di un premio per la coltivazione dei terreni a seminativi con tecniche di agricoltura conservativa, in particolare mediante la tecnica della minima lavorazione. E' inoltre previsto un impegno accessorio.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.04 - intervento 2 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), dei differenziali di margine lordo del mais e del riso ex ante ed ex post adesione all'operazione;
- alla valutazione, come da formula (3), dei differenziali di margine lordo per il gruppo dei seminativi, ponderando le due colture appartenenti al gruppo in base alle superfici oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);

- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- alla valutazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dell'impegno accessorio.

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento si ritiene che la metodologia adottata sia corretta e coerente con le linee guida derivanti dalla normativa europea e dai documenti nazionali. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate. I risultati sono congrui e coerenti con gli impegni proposti e gli importi dell'indennizzo appaiono giustificati.

Inerbimenti a scopo naturalistico (10.1.05)

L'operazione 10.1.05 prevede l'istituzione di un premio per l'inerbimento di porzioni di superfici aziendali a seminativo attraverso la semina di un miscuglio di essenze a fioritura scalare. Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.05 si è proceduto:

- alla valutazione dei mancati redditi derivanti dalla sostituzione del seminativo con superficie inerbita a valenza naturalistica e dai costi di gestione delle superfici inerbite;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media delle aziende specializzate a seminativi (censimento agricoltura 2010).

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento si ritiene che la metodologia adottata sia corretta e coerente con le linee guida derivanti dalla normativa europea e dai documenti nazionali. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate. I risultati sono congrui e coerenti con gli impegni proposti e gli importi dell'indennizzo appaiono giustificati.

Osservazioni relative alle modalità di esclusione del doppio finanziamento sono riportate nella sezione del presente documento "Giudizio sul doppio finanziamento".

Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 (10.1.06)

L'operazione 10.1.06 prevede l'istituzione di un premio per la manutenzione attiva delle strutture vegetali lineari e delle fasce tampone boscate realizzate rispettivamente con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02, per assicurarne il buono stato di conservazione e la piena funzionalità in termini di biodiversità e riduzione dell'inquinamento delle acque.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.06, non sono state considerate variazioni di margine lordo, ma si è proceduto alla sola valutazione dei costi connessi all'adesione all'operazione, per la realizzazione degli interventi di mantenimento delle strutture vegetali. In analogia con il periodo di programmazione 2007 – 2013, non si prevedono costi di transazione per l'adesione all'operazione 10.1.06, considerato il valore del tutto trascurabile degli stessi rispetto all'importo complessivo del premio.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai maggiori costi sostenuti calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 (10.1.07)

L'operazione 10.1.07 prevede l'istituzione di un premio per il mantenimento attivo delle aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02, per garantirne il buono stato di conservazione e la funzionalità dal punto di vista ambientale.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.07, non sono state valutate variazioni di margine lordo, ma si è proceduto alla sola valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione. In analogia con il periodo di

programmazione 2007 – 2013, non si prevedono costi di transazione per l'adesione all'operazione 10.1.07, considerato il valore del tutto trascurabile rispetto all'importo complessivo del premio.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai maggiori costi sostenuti calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti (10.1.08)

L'operazione 10.1.08 prevede l'istituzione di un premio per il mantenimento attivo delle superfici a canneti, cariceti, molinieti, per assicurare la piena funzionalità ambientale dell'habitat e le condizioni idonee per la flora e la fauna caratteristiche di queste aree.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.08, non sono state considerate variazioni di margine lordo, ma si è proceduto alla sola valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione. In analogia con le operazioni 10.1.06 e 10.1.07, non si prevedono costi di transazione per l'adesione all'operazione 10.1.08, considerato il valore del tutto trascurabile rispetto all'importo complessivo del premio.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai maggiori costi sostenuti calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali (10.1.09)

L'operazione 10.1.09 prevede l'istituzione di un premio per il mantenimento del buono stato di conservazione di questi habitat, praterie seminaturali di particolare pregio naturalistico ed importanti per diverse specie di uccelli, per assicurarne la stabilità e la funzionalità.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.09, non sono state considerate variazioni di margine lordo, ma si è proceduto alla sola valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'impegno C, che implicano costi aggiuntivi per le imprese, data la natura degli stessi e le condizioni in cui devono essere effettuati. In analogia con le operazioni 10.1.06, 10.1.07 e 10.1.08, non si prevedono costi di transazione per l'adesione all'operazione 10.1.09, considerato il valore del tutto trascurabile rispetto all'importo complessivo del premio.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai maggiori costi sostenuti calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Tecniche di distribuzione degli effluenti da allevamento (10.1.10)

L'applicazione dell'operazione 10.1.10 prevede l'istituzione di un premio per la distribuzione degli effluenti zootecnici tramite particolari macchine che ne permettano l'iniezione diretta, mediante modalità definite da un disciplinare tecnico regionale.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.10 non sono state considerate variazioni di margine lordo, ma si è proceduto alla sola valutazione dei maggiori costi derivanti dalla differente tecnica di distribuzione del fertilizzante. A questi sono stati aggiunti i costi di transazione.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai maggiori costi sostenuti calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono (10.1.11)

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 10.1.11 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (3), dei differenziali di margine lordo fra razze animali autoctone e non, ponderando le diverse specie e razze, assegnando per semplicità lo stesso peso alle diverse categorie.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Salvaguardia di varietà vegetali a rischio abbandono (10.1.12)

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi derivanti dalla partecipazione all'intervento 1 dell'operazione 10.1.12 si è proceduto:

- alla valutazione del margine lordo delle varietà locali da conservazione e al confronto con il margine lordo delle corrispondenti specie selezionate;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, equiparandoli a quelli dell'operazione 10.1.01.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

AGRICOLTURA BIOLOGICA (misura 11)

Conversione all'agricoltura biologica (11.1.01)

L'operazione 11.1.01 prevede un premio per il passaggio da tecniche produttive tradizionali (metodo convenzionale) a nuove tecniche basate su principi alternativi (metodo biologico), differenziato per 5 gruppi colturali (seminativi, colture orticole, colture arboree, prati permanenti e colture foraggere per aziende zootecniche), ai quali sono riconducibili tutti gli ordinamenti produttivi biologici presenti in Lombardia.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 11.1.01 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), dei differenziali di margine lordo delle principali colture coinvolte dall'operazione;
- per i seminativi, le colture orticole e arboree alla valutazione, come da formula (3), dei differenziali di margine lordo per gruppo, ponderando le diverse colture appartenenti al gruppo in base alle superfici oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- per le foraggere, alla valutazione, come da formula (1), dei differenziali di margine lordo aziendale per ettaro fra le aziende zootecniche in conversione e le aziende zootecniche convenzionali (considerando solo le voci di costo riconducibili al processo produttivo relativo agli allevamenti considerati, con l'esclusione dei costi di alimentazione riferiti alle materie prodotte in azienda e reimpiegate nell'allevamento e dei costi fissi);
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013).

I differenziali dei margini lordi sono calcolati considerando che nel periodo di conversione il valore dei prodotti è inferiore rispetto agli analoghi prodotti già classificati come biologici, per i seguenti motivi:

1. riduzione delle rese produttive a seguito dell'applicazione di nuove tecniche di produzione, che modificano gli impieghi di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;
2. diminuzione del valore economico dei prodotti, perché le minori rese non sono compensate da un aumento dei prezzi, non essendo possibile commercializzare questi prodotti con marchio biologico;
3. aumento dei costi di produzione, in relazione alle operazioni di difesa, diserbo e concimazione e all'acquisto di sementi.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2.01)

L'operazione 11.2.01 prevede un indennizzo per il mantenimento del metodo di produzione agricola biologica, differenziato, come nell'operazione 11.1.01, per 5 gruppi colturali (seminativi, colture orticole, colture arboree, prati permanenti e colture foraggere per aziende zootecniche).

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 11.2.01 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), dei differenziali di margine lordo delle principali colture coinvolte dall'operazione;
- per i seminativi, le colture orticole e arboree alla valutazione, come da formula (3), dei differenziali di margine lordo per gruppo, ponderando le diverse colture appartenenti al gruppo in base alle superfici oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013);
- per le foraggere, alla valutazione, come da formula (1), dei differenziali di margine lordo aziendale per ettaro fra le aziende zootecniche biologiche e le aziende zootecniche convenzionali (considerando solo le voci di costo riconducibili al processo produttivo relativo agli allevamenti considerati, con l'esclusione dei costi di alimentazione riferiti alle materie prodotte in azienda e reimpiegate nell'allevamento e dei costi fissi);
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione, suddividendo il costo aziendale stimato per la superficie media oggetto di analogo impegno nella precedente programmazione (media 2011-2013).

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

INDENNITA' NATURA 2000 (misura 12.1 – indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua)

Salvaguardia di torbiere (12.1.01)

L'operazione 12.1.01 prevede il versamento di un'indennità con la quale compensare gli agricoltori dei maggiori costi di produzione e dei minori ricavi derivanti dall'obbligo di protezione delle aree a torbiera e delle zone umide con vegetazione di elevato valore naturalistico, per evitarne il calpestamento del bestiame durante il periodo di pascolamento e conservarne l'integrità e la funzionalità ambientale.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 12.1.01 si è proceduto:

- alla valutazione dei mancati redditi derivanti dal mancato pascolamento della porzione di superficie a torbiera, non accessibile al bestiame;
- alla valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione, riguardanti la posatura di recinzioni fisse, determinata in base alle superfici medie delle torbiere;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Conservazione di canneti, cariceti, molinieti (12.1.02)

L'operazione 12.1.02 prevede il versamento di un'indennità con la quale compensare gli agricoltori dei maggiori costi di produzione e dei minori redditi derivanti dall'obbligo di mantenimento della destinazione produttiva della superficie a canneti, cariceti e molinieti, che non produce alcun reddito rispetto ad una coltura permanente o un seminativo, nei quali tale superficie potrebbero evolvere, se non fosse soggetta a vincolo.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 12.1.02 si è proceduto:

- alla valutazione del differenziale economico fra il margine lordo di un canneto, cariceto e moliniato con quello ponderato delle principali colture alternative;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Osservazioni relative alle modalità di esclusione del doppio finanziamento sono riportate nella sezione del presente documento "Giudizio sul doppio finanziamento".

Conservazione di coperture erbacee seminaturali (12.1.03)

L'operazione 12.1.03 prevede il versamento di un'indennità con la quale compensare gli agricoltori dei maggiori costi di produzione e dei minori ricavi derivanti dall'obbligo di mantenimento della destinazione produttiva delle superfici a copertura erbacea seminaturale, che non produce alcun reddito rispetto ad una coltura permanente o un seminativo, nei quali tale superficie potrebbero evolvere, se non fosse soggetta a vincolo.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 12.1.03 si è proceduto:

- alla valutazione del differenziale economico fra il margine lordo di una superficie a copertura erbacea seminaturale con quello ponderato delle principali colture alternative;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Osservazioni relative alle modalità di esclusione del doppio finanziamento sono riportate nella sezione del presente documento "Giudizio sul doppio finanziamento".

Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica (12.1.04)

L'operazione 12.1.04 prevede il versamento di un'indennità con la quale compensare gli agricoltori dei maggiori costi di produzione e dei minori ricavi derivanti dalla gestione naturalistica dei prati attraverso il mantenimento di alcune porzioni della superficie a prato non sfalciate, con conseguente perdita di produzione, nelle quali la fauna selvatica può trovare un ambiente più favorevole alla propria riproduzione. Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi derivanti dalla partecipazione all'operazione 12.1.04 si è proceduto:

- alla valutazione, come da formula (2), dei differenziali di margine lordo del prato permanente ex ante ed ex post adesione all'operazione;
- alla valutazione dei costi di transazione connessi all'adesione all'operazione.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI (misura 13.1 – indennità compensativa per le aree di montagna)

Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna (13.1.01)

L'operazione 13.1.01 prevede l'istituzione di un premio per compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna della minore redditività e dei maggiori costi rispetto alle altre zone della regione. Per quanto riguarda il calcolo dei mancati ricavi derivanti dalla partecipazione all'operazione 13.1.01 si è proceduto:

- per il sistema agricolo zootecnico estensivo e/o sistema agricolo non zootecnico con colture foraggere, alla valutazione, come da formula (1), dei differenziali di valore aggiunto aziendale per ettaro (dato Rica)

delle aziende appartenenti al polo OTE 'Aziende specializzate in erbivori' ricadenti in area svantaggiata e non, tenendo conto del fattore altitudine per i pascoli e dei fattori altitudine e pendenza per i prati permanenti;

- per il sistema agricolo seminativi, alla valutazione, come da formula (1), dei differenziali di margine lordo fra seminativi coltivati in zone svantaggiate e non, tenendo conto del fattore pendenza (dato Rica);
- per il sistema agricolo frutticoltura specializzata, alla valutazione, come da formula (1), dei differenziali di valore aggiunto aziendale per ettaro (dato Rica) delle aziende appartenenti al polo OTE 'Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti' ricadenti in area svantaggiata e non;
- per il sistema agricolo viticoltura specializzata, alla valutazione, come da formula (1), dei differenziali di valore aggiunto aziendale per ettaro (dato Rica) delle aziende appartenenti al polo OTE 'Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti' ricadenti in area svantaggiata e non;
- per tutti i sistemi agricoli, ai fini del calcolo della degressività dell'indennizzo (articolo 31, punto 4 del Reg. UE n. 1305/2013), alla valutazione del valore aggiunto per unità lavorativa e della sua variazione per classe di ampiezza di superficie (dato Rica).

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento si ritiene che la metodologia adottata sia corretta e coerente con le linee guida derivanti dalla normativa europea e dai documenti nazionali. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate e i risultati sono congrui e coerenti con gli impegni proposti e gli importi dell'indennizzo appaiono giustificati.

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (Misura 8)

Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento (8.1.01)

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per interventi di forestazione e imboschimento. Gli interventi sono effettuati su superfici agricole e non agricole e consistono in una serie di operazioni colturali finalizzate alla costituzione di piantagioni legnose con specie forestali. Le voci di costo relative a tali operazioni colturali sono riconducibili nell'ambito dei costi standard, come definiti nell'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in quanto i relativi importi possono essere calcolati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5 a) del medesimo articolo. I costi standard unitari relativi alle diverse tipologie di intervento dell'operazione 8.1.01 sono stati calcolati con le seguenti modalità:

- 1) definizione delle singole operazioni colturali necessarie per la realizzazione di una piantagione legnosa secondo le specifiche previste nella misura;
- 2) definizione delle voci di costo che compongono ogni singola operazione colturale di cui al precedente punto 1, in base alle informazioni oggettive e ai dati statistici rilevati (pratiche colturali normalmente diffuse a livello regionale, costi manodopera, costi mezzi e materiali, dati ISTAT, contratti di lavoro, ecc.);
- 3) determinazione dei costi unitari per ciascuna tipologia d'impianto, attraverso la combinazione delle voci di costo e delle operazioni colturali definite nei precedenti punti 1 e 2.

I costi standard relativi agli interventi di imboschimento dell'operazione 8.1.01 sono determinati in base a parametri ed elementi oggettivi rispetto ai normali metodi di coltivazione praticati in Lombardia e applicando calcoli e valori effettivi e verificabili, in coerenza con l'articolo 62, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutte le voci elementari di costo, le operazioni colturali e le combinazioni che concorrono a formare i costi unitari standard degli impianti sono dettagliati nel prezzario regionale dei lavori forestali.

La metodologia di calcolo e l'importo dei costi standard si possono ritenere congrui.

Mantenimento di superfici imboschite (8.1.02)

L'operazione prevede che sia concesso un aiuto annuale calcolato sulla base dei costi relativi agli interventi di manutenzione che devono essere effettuati sui nuovi impianti finanziati con le tipologie di intervento b1 "Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli" e b2 "Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli" dell'operazione 8.1.01 e con le misure di imboschimento e forestazione dei precedenti periodi di programmazione.

Oltre ai costi di manutenzione, nei soli casi di piantagioni a ciclo medio lungo sui terreni agricoli (tipologia di intervento b1), l'aiuto tiene conto anche dei mancati redditi agricoli conseguenti all'imboschimento e all'abbandono di coltivazioni più redditizie.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione all'operazione 8.1.02 si è proceduto:

- alla valutazione dei maggiori costi di manutenzione connessi agli interventi che normalmente devono essere effettuati dopo la realizzazione di un imboschimento, per favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all'impianto e garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado;
- alla valutazione del differenziale economico fra il margine lordo di un impianto arboreo temporaneo con quello ponderato delle principali colture alternative.

Gli indennizzi appaiono congrui rispetto ai mancati redditi calcolati. La metodologia di calcolo e l'importo dell'indennizzo si possono ritenere congrui.

Sostegno per gli interventi di prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (8.3.01)

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per interventi di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e di fenomeni di dissesto idrogeologico. Gli interventi sono effettuati sulle superfici a bosco e consistono in operazioni finalizzate alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo, al miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo di prevenire i rischi di incendio e di dissesto idrogeologico, all'installazione o l'adeguamento di attrezzature e mezzi necessari per la difesa dagli incendi boschivi, al miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali. Le voci di costo relative a tali operazioni si possono far rientrare nell'ambito dei costi standard, come definiti nell'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in quanto i relativi importi possono essere calcolati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5 a) del medesimo articolo. I costi standard unitari relativi alle diverse tipologie di intervento dell'operazione 8.3.01 sono stati calcolati con le seguenti modalità:

- 1) definizione delle singole operazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi, secondo le specifiche previste nella misura;
- 2) definizione delle voci di costo che compongono ogni singola operazione di cui al precedente punto 1, in base alle informazioni oggettive e ai dati statistici rilevati (sistemi di prevenzione normalmente diffusi a livello regionale, costi manodopera, costi mezzi e materiali, dati ISTAT, contratti di lavoro, ecc.);
- 3) determinazione dei costi unitari per ciascuna delle tipologie d'intervento individuate, attraverso la combinazione delle voci di costo e delle operazioni colturali definite nei precedenti punti 1 e 2.

I costi standard relativi agli interventi di prevenzione dell'operazione 8.3.01 sono determinati in base a parametri ed elementi oggettivi rispetto ai normali metodi e sistemi d'intervento abitualmente messi in atto in Lombardia e applicando calcoli e valori effettivi e verificabili, in coerenza con l'articolo 62, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutte le voci elementari di costo, le operazioni e le combinazioni che concorrono a formare i costi unitari standard degli interventi di prevenzione sono dettagliati nel prezzario regionale dei lavori forestali.

La metodologia di calcolo e l'importo dei costi standard si possono ritenere congrui.

Sostegno per gli interventi di ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (8.4.01)

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per interventi di ripristino dei danni alle foreste provocati dagli incendi boschivi e da altre avversità naturali. Gli interventi sono effettuati sui boschi danneggiati e consistono in operazioni finalizzate alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o da diffusi attacchi parassitari e fitopatie o da eventi legati ai cambiamenti climatici. Le voci di costo relative a tali operazioni si possono far rientrare nell'ambito dei costi standard, come definiti nell'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in quanto i relativi importi possono essere calcolati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5 a) del medesimo articolo. I costi standard unitari relativi alle tipologie di intervento dell'operazione 8.4.01 sono stati calcolati con le seguenti modalità:

- 1) definizione delle singole operazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di ripristino delle foreste danneggiate dai incendi boschivi e altre avversità naturali, secondo le specifiche previste nella misura;
- 2) definizione delle voci di costo che compongono ogni singola operazione di cui al precedente punto 1, in base alle informazioni oggettive e ai dati statistici rilevati (sistemi di ripristino normalmente diffusi a livello regionale, costi manodopera, costi mezzi e materiali, dati ISTAT, contratti di lavoro, ecc.);
- 3) determinazione dei costi unitari per ciascuna delle tipologie d'intervento individuate, attraverso la combinazione delle voci di costo e delle operazioni colturali definite nei precedenti punti 1 e 2.

I costi standard relativi agli interventi di ripristino dell'operazione 8.4.01 sono determinati in base a parametri ed elementi oggettivi rispetto ai normali metodi e intervento di ripristino dei boschi danneggiati abitualmente messi in atto in Lombardia e applicando calcoli e valori effettivi e verificabili, in coerenza con l'articolo 62, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutte le voci elementari di costo, le operazioni e le combinazioni che concorrono a formare i costi unitari standard degli interventi di ripristino sono dettagliati nel prezzario regionale dei lavori forestali.

La metodologia di calcolo e l'importo dei costi standard si possono ritenere congrui.

SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (Misura 4)

Sostegno per gli investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità (4.4.01)

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la realizzazione di siepi e filari. Gli interventi sono effettuati su terreni agricoli e consistono in operazioni finalizzate alla realizzazione di strutture vegetali che favoriscono la conservazione della biodiversità. Le voci di costo relative a tali operazioni si possono ricondurre nell'ambito dei costi standard, come definiti nell'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in quanto i relativi importi possono essere calcolati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5 a) del medesimo articolo. I costi standard unitari relativi alle tipologie di intervento dell'operazione 4.4.01 sono stati calcolati con le seguenti modalità:

- 1) definizione delle singole operazioni necessarie per la realizzazione di siepi e filari, secondo le specifiche previste nella misura;
- 2) definizione delle voci di costo che compongono ogni singola operazione di cui al precedente punto 1, in base alle informazioni oggettive e ai dati statistici rilevati (tipologie di siepi e filari normalmente diffuse a livello regionale, specie arboree ed arbustive normalmente utilizzate, costi manodopera, costi mezzi e materiali, dati ISTAT, contratti di lavoro, ecc.);
- 3) determinazione dei costi unitari per ciascuna delle tipologie di struttura lineare individuate, attraverso la combinazione delle voci di costo e delle operazioni colturali definite nei precedenti punti 1 e 2.

I costi standard relativi alla realizzazione di siepi e filari dell'operazione 4.4.01 sono determinati in base a parametri ed elementi oggettivi rispetto alle tipologie di siepi e filari normalmente adottate nelle aree di

pianura della Lombardia e applicando calcoli e valori effettivi e verificabili, in coerenza con l'articolo 62, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutte le voci elementari di costo, le operazioni e le combinazioni che concorrono a formare i costi unitari standard degli interventi per la realizzazione di siepi e filari sono dettagliati nel prezzario regionale dei lavori forestali.

La metodologia di calcolo e l'importo dei costi standard si possono ritenere congrui.

Sostegno per gli investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche (4.4.02)

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la costituzione e il ripristino di zone umide, il recupero di fontanili e la realizzazione di fasce tampone boscate. Gli interventi sono effettuati su terreni agricoli e consistono in operazioni finalizzate ad una migliore gestione delle risorse idriche. Le voci di costo relative a tali operazioni sono riconducibili nell'ambito dei costi standard, come definiti nell'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in quanto i relativi importi possono essere calcolati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5 a) del medesimo articolo. I costi standard unitari relativi alle tipologie di intervento dell'operazione 4.4.02 sono stati calcolati con le seguenti modalità:

- 1) definizione delle singole operazioni necessarie per la costituzione e il ripristino di zone umide, il recupero di fontanili e la realizzazione di fasce tampone boscate, secondo le specifiche previste nella misura;
- 2) definizione delle voci di costo che compongono ogni singola operazione di cui al precedente punto 1, in base alle informazioni oggettive e ai dati statistici rilevati (caratteristiche delle zone umide e dei fontanili e relativi interventi di costituzione, ripristino e recupero, tipologie di fasce tampone boscate normalmente diffuse a livello regionale, specie arboree ed arbustive normalmente utilizzate, costi manodopera, costi mezzi e materiali, dati ISTAT, contratti di lavoro, ecc.);
- 3) determinazione dei costi unitari per ciascuna delle tipologie di intervento individuate, attraverso la combinazione delle voci di costo e delle operazioni colturali definite nei precedenti punti 1 e 2.

I costi standard relativi alla costituzione e ripristino di zone umide, al recupero di fontanili e alla realizzazione di fasce tampone boscate dell'operazione 4.4.02 sono determinati in base a parametri ed elementi oggettivi rispetto alle caratteristiche delle zone umide e dei fontanili e alle tipologie di fasce tampone boscate normalmente presenti nelle aree di pianura e collina della Lombardia e applicando calcoli e valori effettivi e verificabili, in coerenza con l'articolo 62, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutte le voci elementari di costo, le operazioni e le combinazioni che concorrono a formare i costi unitari standard degli investimenti non produttivi finalizzati alla costituzione e al ripristino di zone umide, al recupero di fontanili e alla realizzazione di fasce tampone boscate sono dettagliati nel prezzario regionale dei lavori forestali.

La metodologia di calcolo e l'importo dei costi standard si possono ritenere congrui.

Giudizio sul doppio finanziamento

Occorre premettere che, al momento della redazione della presente certificazione, il quadro normativo sulla valutazione dell'esclusione del doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 risulta assai incerto per la mancanza di indicazioni univoche nei documenti applicativi comunitari e nazionali.

Unico riferimento ufficiale, ma a nostro avviso non esaustivo, è il Documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014-2020*" (draft 14 may 2014), che nell'Annex II elenca i tre possibili tipi di relazione tra pratiche agro-climatico-ambientali e pratiche greening:

1. Impegni volontari del II Pilastro che non abbiano alcun legame con le pratiche del greening;
2. Impegni volontari di natura simile alle pratiche del greening ma non utilizzati per l'equivalenza;

3. Impegni (AEC) utilizzati per l'equivalenza (Allegato IX del Reg. 1307/2013 pagamenti diretti);
 - a. Impegni volontari di natura simile alle pratiche del greening (elencati nell'Allegato IX del reg. (UE) n. 1307/2013 senza asterisco);
 - b. Impegni volontari di natura diversa rispetto alle pratiche del greening (elencati nell'Allegato IX del reg. (UE) n. 1307/2013 contrassegnati con asterisco).

Il PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, a nostro avviso, individua correttamente alcune azioni che potenzialmente possono incorrere nel rischio di doppio finanziamento. Precisamente si tratta delle operazioni:

- 10.1.02 – “Avvicendamento con leguminose foraggere”;
- 10.1.05 – “Inerbimenti a scopo naturalistico”;
- 12.1.02 – “Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”;
- 12.1.03 – “Conservazione di coperture erbacee seminaturali”.

In questi casi si prevede che, qualora le superfici oggetto di impegno vengano utilizzate per soddisfare:

- a) gli obblighi della sola componente greening “Aree di interesse ecologico” (EFA) di cui all'art. 46 paragrafo 2 lettera j) del Reg. UE n. 1307/2013;
e/o
- b) gli obblighi della sola componente greening “Diversificazione delle colture” di cui all'art. 44 del Reg. UE n. 1307/2013;

Il premio relativo all'operazione non venga pagato sulle predette superfici.

A nostro avviso tale soluzione determina il rispetto del principio di “non doppio finanziamento” di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.


In particolare il valore dell'indennizzo relativo all'operazione 10.1.02 è definito in base al confronto del margine lordo medio annuo di un avvicendamento ad elevata valenza ambientale con rotazione triennale di una leguminosa foraggera in alternativa ad un avvicendamento meno rigido e più produttivo. Pertanto, l'indennizzo dell'operazione non compensa il passaggio da un sistema di coltivazione senza avvicendamento ad uno con avvicendamento colturale, ma solo la differenza di margine lordo tra un sistema di avvicendamento più remunerativo, che rappresenta la condizione “greening”, ad uno meno remunerativo, che prevede la presenza della coltura leguminosa foraggera per tre anni su sei dell'intero avvicendamento. Per quanto riguarda la componente greening b), non si ravvisano pertanto sovrapposizioni, in quanto il premio remunera solo l'impegno addizionale rispetto ad un avvicendamento dei tre seminativi più redditizi nel contesto regionale.

Per quanto riguarda la componente greening a) qualora le superfici a leguminosa foraggera vengano utilizzate come “Area di interesse ecologico” ai sensi del Reg. 1307/2013 art.46 comma 2 punto j), su queste superfici non si pagherà il premio.

Conclusioni

Sulla base dell'analisi dei documenti di riferimento e delle considerazioni sopra riportate con dettaglio per le singole misure, si ritiene che la metodologia adottata per la determinazione degli indennizzi conseguenti all'adesione alle misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 della Regione Lombardia sia corretta e coerente con le linee guida derivanti dalla normativa europea. Le fonti di informazione utilizzate risultano adeguate. I calcoli sono stati effettuati con esattezza. I risultati sono generalmente congrui e coerenti con gli impegni proposti e con la letteratura esistente.

Milano, 30 aprile 2015


(Prof. Roberto Pretolani)